



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Struttura Semplice Dipartimentale
PRESIDIO MULTIZONALE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA
Via San Domenico n. 22/a – 10122 Torino
011566.3189 – Fax 011566.3126
SARDIGNA via Germagnano 48 – 10156 Torino 0117095.8953
pmpvto@aslcitytorino.it

Città di Torino
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica
Servizio Tutela Animali
Via Padova 29
Torino
Pec: ambiente@cert.comune.torino.it

Oggetto: PROPOSTA 7124/2023 di modifica del Regolamento n. 320 per la Tutela ed il Benessere degli animali in città - CONSIDERAZIONI PMPPVTO

SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI SEGUENTI:

Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Articolo 41 – Detenzione di volatili e animali acquatici

Le seguenti considerazioni scaturiscono dalle indicazioni contenute nel DLvo 27/2021 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 e che definisce in modo inequivocabile come autorità competenti:

Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

a) *alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti*

c) *salute animale;*

e) *benessere degli animali;*



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Articolo 40

È assolutamente inopportuno prevedere la possibilità di consentire l'alimentazione dei colombi da parte dei privati cittadini per due ordini di motivi:

Il primo è collegato alla capacità di apprensione da parte degli animali dei siti ove viene offerto il cibo la cui conseguenza è il concentramento sanitariamente pericoloso di molti animali in contesti ristretti e di difficile gestione.

La disponibilità di cibo per i piccioni costituisce ovviamente e inevitabilmente richiamo per altri volatili più direttamente collegati alla trasmissione di malattie all'uomo, in primis specie appartenenti alle famiglie dei corvidi (cornacchie) e dei laridi (gabbiani): si fa riferimento qui alla WND (West Nile Disease) e alla HPAI (Influenza Aviaria ad alta Patogenicità)

Si ritiene opportuno quindi richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze sanitarie e delle possibili azioni esecutive ai sensi degli articoli 127 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 in virtù dell'articolo 2 del DLvo 27/2021, che questa autorità competente (intesa come ASL) potrebbe essere chiamata ad imporre per motivi di sanità pubblica e sanità pubblica veterinaria.

In merito alle patologie collegate agli animali si consiglia di approfondire le conoscenze sui siti istituzionali europei (ECDC EFSA).

Il secondo motivo è legato ai ripetuti episodi già accaduti di difficile convivenza tra coloro che alimentano in modo inopportuno gli uccelli e la restante popolazione che spesso segnala e richiede a questa autorità interventi che, oltre a non essere facili, risultano pure complicati da una regolamentazione comunale permissiva in tal senso.

L'alimentazione volontaria degli animali a vita libera, (selvatici, sinantropi e/o randagi) deve essere dissuasiva e non incentivata o consentita proprio per motivi di sanità e sicurezza pubblica.

In merito si riporta un estratto del REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020) reperibile in rete che potrebbe essere semplicemente copiato.

Art 31

Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione dell'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE PIEMONTE
 Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013
 Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 ☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Articolo 41

Si considera in particolare la parte di articolo che riguarda la detenzione di animali acquatici vivi per finalità di alimentazione umana.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Regolamento (CE) 178/2002

L'articolo 2, che contiene la definizione di alimento per il quale si applica la legislazione alimentare, fa riferimento esplicito a:

Gli animali vivi, preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano

Quindi si deve ritenere questa definizione applicabile agli animali in argomento e considerarli come alimenti per il consumo umano (tale aspetto è da ritenersi prevalente fino a prova contraria).

Regolamento (CE) 852/2004

L'allegato II, capitolo IX punto 3 recita:

In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.

La detenzione in vasca di animali vivi può indubbiamente esporre gli stessi, in caso di gestione non appropriata, a rischi di contaminazione non accettabile trattandosi di alimenti: ciò è legato al fatto che gli animali vivi (interagendo ovviamente con l'ambiente in cui si trovano), rilasciano cataboliti che potrebbero essere nocivi per altri animali, se il ricambio/filtrazione dell'acqua non fossero appropriati.

Regolamento (CE) 853/2004

In coerenza con l'articolo 2 del regolamento 178/2002 va tenuto presente quanto riportato nel Regolamento (CE) 853/2004, allegato III, Sezione VIII, capitolo VII (conservazione dei prodotti della pesca)

I prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.

Le condizioni che non pregiudicano la sicurezza alimentare e la vitalità degli animali vivi devono essere valutate dall'autorità competente sulla base delle proprie conoscenze

Regolamento di esecuzione (UE) 219/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

Va in particolare richiamato l'articolo 67 che stabilisce i criteri per i controlli ufficiali della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca; dove viene sancito che l'autorità competente deve svolgere controlli ufficiali per verificare:

Se i prodotti della pesca sono trattati correttamente

Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

Che è applicabile ai pesci (crostacei?) limitatamente all'articolo 3, comma 1

Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate

1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Tutto ciò premesso

Va chiarito che dal punto di vista della sicurezza alimentare (prevalente fino a prova contraria) talune indicazioni contenute nel vigente regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città risultano in contrasto con la normativa stabilita dall'Unione Europea e quindi non applicabili.

Vengono infatti fornite indicazioni sulle modalità di conservazione e stoccaggio non coerenti con la vigente legislazione alimentare, prevalente nel caso di specie, (si tratta infatti sicuramente di animali vivi destinati alla alimentazione umana e pertanto ricadenti nell'ambito della normativa inerente la sicurezza alimentare)

In particolare l'obbligo di conservare gli animali acquatici vivi in adeguate vasche non è stabilito da alcuna norma europea in tema di sicurezza alimentare e potrebbe essere, se non correttamente condotto (molte sono le variabili che incidono) più pericoloso rispetto al mantenimento degli stessi in cella di refrigerazione e adeguatamente protetti, pratica suggerita sia dall'esperienza sia da altri regolamenti comunali per la tutela degli animali.

Tecnicamente anche dal punto di vista della tutela del benessere degli animali non è detto che la permanenza in acqua sia la scelta migliore: occorre infatti evidenziare che la conservazione in acqua (se correttamente condotta) contribuisce a mantenere elevato il sensorio degli animali con le naturali conseguenze: sensazione di fame ed istinto al cannibalismo. È auspicabile al contrario creare i presupposti per l'ottundimento del sensorio di questi animali proprio per limitarne le sofferenze.

Anche il divieto di mantenere le chele legate in modo permanente è criticabile: oltre a creare i presupposti di fenomeni di cannibalismo (documentati ampiamente) causati dal digiuno prolungato può altresì determinare situazioni di pericolosità per il personale addetto alla manipolazione di questi animali.

Va richiamato nuovamente REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO che potrebbe essere semplicemente copiato anche per questa sezione

CAPITOLO VIII

GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Art. 33

Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Milano si adoppa per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.

2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.

3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermitici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, fatto salvo che il fatto costituisca reato.

4. I contenitori isotermitici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196 (allegato). Gli animali all'interno dei contenitori isotermitici possono avere le chele legate.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013
 Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 ☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

5. *I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.*
6. *Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, salvo che il fatto costituisca reato.*
7. *È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso.*
8. *Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.*
9. *I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.*
10. *Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.*

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:

- (1) http://www.veterinariapreventiva.it › vicini_terme17
 "La detenzione degli astici tra doveri etico morali e responsabilità penale Lino Vicini Avvocato penalista esperto di diritto alimentare Vice Procuratore onorario alla Procura della Repubblica di Parma"
- (2) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Vol 139.; 2004. Accessed May 3, 2020. <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj/ita>
- (3) <http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm>
 CITTA' DI TORINO, SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI, REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA', Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01258/110), IE esecutiva dal 29 marzo 2011, e 20 ottobre 2014 (mecc. 2013 06079/110), IE esecutiva dal 3 novembre 2014.
- (4) https://www.comune.alessandria.it/wp-content/uploads/2017/02/regolamento_tutela_animali_09_2013.pdf
 REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, Approvato con deliberazione C.C. n. 129 del 27/09/2013
- (5) file:///C:/Users/aboni/Downloads/Tutela_animali_CC_65_2016-1.pdf
 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA', Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/4/2016
- (6) <https://www.comune.milano.it/documents/20126/416413838/Regolamento+per+il+Benessere+e+la+tutela+degli+animali+del+Comun.pdf/ab9f760e-26c4-645b-aa77-af836da78f8d?t=1638277978379>
 REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

- (7) https://smart.comune.genova.it/system/files/regolamenti/reg_tutela_animali_con_link-lrv-DCC-49-2019.pdf
REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
IN CITTA' Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 08/03/2011, Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2019, In vigore dal 27/08/2019
- (8) <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2005.292>
The EFSA Journal (2005) 292, 1-46 - Opinion on the "Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes" Corrigenda to the Scientific Opinion on "Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes"
- (9) file:///C:/Users/aboni/Downloads/.._area_protetta_ceirsa_201708_ASTICIVIVI_candotti_2007-2.pdf
Parere del 29.07.07, Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali
Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Autore: Paolo Candotti, SOFFERENZA DI ARAGOSTE E ASTICI VIVI CON CHELE LEGATE E SU LETTO DI GHIACCIO DURANTE LA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE
- (10) <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3514-un-problematico-caso-limite-di--maltrattamento-di-animali--aragoste-vive-nel-frigorifero-di-un-rist>
- (11) <https://www.ceirsa.org/leggitutto.php?idrif=772>
Parere del 20 gennaio del 2017 "ESPOSIZIONE DI CROSTACEI VIVI AI FINI DELLA VENDITA O DELLA SOMMINISTRAZIONE"
- (12) <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2018/78/it>
RU 2018 573: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Modifica del 10 gennaio del 2018.
- (13) <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy058>
B K Diggles, Review of some scientific issues related to crustacean welfare, ICES Journal of Marine Science, Volume 76, Issue 1, January-February 2019, Pages 66–81, <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy058>
- (14) <https://doi.org/10.1242/bio.20149654>
Puri, S., and Faulkes, Z. 2015. Can crayfish take the heat? *Procambarus clarkii* show nociceptive behaviour to high temperature stimuli, but not low temperature or chemical stimuli. *Biology Open*, 4: 441–448.
- (15) <https://doi.org/10.3390/ani11041089>
Conte, F.; Voslarova, E.; Vecerek, V.; Elwood, R.W.; Coluccio, P.; Pugliese, M.; Passantino, A. Humane Slaughter of Edible Decapod Crustaceans. *Animals* 2021, 11, 1089.
- (16) Università degli Studi di Torino Corso di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria - D'Agui Elisa - Tesi di Laurea: La commercializzazione dei crostacei vivi: indicazioni per una corretta gestione nel rispetto del benessere animale - A.A. 2017/2018



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce del fatto che gli interventi in materia di valutazione del benessere degli animali vivi detenuti in condizioni discutibili negli esercizi commerciali sono richiesti anche ai servizi veterinari delle ASL in qualità di autorità competente o organo di controllo dell'autorità competente si ritiene auspicabile suggerire un approccio diverso alle tematiche esaminate puntando molto di più su adeguata informazione e formazione verso le figure a vario titolo coinvolte, sia professionali (ristoratori e venditori di prodotti ittici) sia volontarie nel settore della tutela degli animali.

Ciò soprattutto per prevenire e limitare l'insorgenza di situazioni conflittuali tra portatori di differenti, nonché legittimi interessi, che inevitabilmente vanno a coinvolgere la pubblica amministrazione non in condizione, sui punti in esame, di fornire una adeguata risposta alle aspettative degli instanti.

Il Responsabile
PMPPVTO
Dott. Stefano GILI

(documento sottoscritto con firma elettronica qualificata)

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00006835 del 20/06/2023

10.v, 50.v, 1_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 11.nd, 2.a

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

1A-B4-A2-98-41-74-19-23-03-1D-8A-64-47-9C-36-5F-67-DB-B9-FB

CAdES 1 di 1 del 20/06/2023 11:10:06

Soggetto: Stefano Gili GLISFN62R07L219N

Validità certificato dal 04/03/2021 15:36:43 al 04/03/2024 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0153 62FD



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00006835 del 20/06/2023

10.v, 50.v, 1_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 11.nd, 2.a